

ALLEGATO A POLIZZA N. 2025/03/2594535 ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI INPS ANMI-FEMEPA

Premesso che:

- l'**Associazione Nazionale Medici INPS ANMI – FEMEPA** (d'ora in avanti denominata ANMI – FEMEPA) intende stipulare, in uno spirito di solidarietà a tutela dei suoi iscritti in regola con il pagamento della quota associativa, un'assicurazione di tutela legale;
- la **Società Reale Mutua di Assicurazioni** (d'ora in avanti denominata Reale Mutua) è disponibile a prestare tale assicurazione a tutti i soci di ANMI – FEMEPA,

la presente polizza cumulativa assicura gli iscritti all'Associazione Contraente ANMI – FEMEPA che esercitano l'attività professionale in qualità di Medici Dipendenti INPS.

La polizza può essere estesa:

- ai Medici Convenzionati INPS;
- ai Medici ai Medici Fiscali INPS;
- Medici Pensionati INPS già assicurati con polizza Reale Mutua con polizza RC Professionale, che ne faranno richiesta;

1. ATTIVITÀ SVOLTA

A precisazione di quanto indicato nel modulo di polizza, Reale Mutua assicura in base alle condizioni riportate sul Mod.5029 LEG - Ed.01/2019 le spese legali e peritali relative all'attività di:

Medici Dipendenti INPS

Attività di Medico INPS, compresa l'attività di CTU/CTP, consulenza medica, medico legale, medico del lavoro (con esclusione degli interventi chirurgici) svolta in regime libero professionale intramoenia/extramoenia (**ATTIVITÀ BASE**).
L'attività libero professionale intramoenia/extramoenia (con l'esclusione degli interventi chirurgici) diversa da quella assicurata con l'ATTIVITÀ BASE (**ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONE**)

Medici Convenzionati INPS

Attività di Medico INPS, compresa l'attività di CTU/CTP, consulenza medica, medico legale, medico del lavoro (con esclusione degli interventi chirurgici) svolta in regime libero professionale intramoenia/extramoenia (**ATTIVITÀ BASE**).
L'attività libero professionale intramoenia/extramoenia (con l'esclusione degli interventi chirurgici) diversa da quella assicurata con l'ATTIVITÀ BASE (**ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONE**).

N.B. L'Estensione Libera Professione non è acquistabile dai Medici Convenzionati INPS che esercitano le seguenti specializzazioni:

- **Anestesiologia/Rianimazione;**
- **Neonatologia/Rianimazione neonatale;**
- **Ortopedia/Traumatologia;**
- **Ostetrica/Ginecologia.**

Medici Fiscale INPS

Attività di Medico Fiscale INPS, compresa l'attività di CTU/CTP, consulenza medica, medico legale, medico del lavoro (con esclusione degli interventi chirurgici) svolta in regime libero professionale intramoenia/extramoenia (**ATTIVITÀ BASE**).

L'attività libero professionale intramoenia/extramoenia (con l'esclusione degli interventi chirurgici) diversa da quella assicurata con l'ATTIVITÀ BASE (**ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONE**).

N.B. l'Estensione Libera Professione non è acquistabile dai Medici Convenzionati INPS che esercitano le seguenti specializzazioni:

- Anestesiologia/Rianimazione;**
- Neonatologia/Rianimazione neonatale;**
- Ortopedia/Traumatologia;**
- Ostetrica/Ginecologia.**

Medici Pensionati INPS

Attività libero professionale di CTU/CTP, consulenza medica, medico legale, medico del lavoro (con esclusione degli interventi chirurgici).

2. TABELLA DEI PREMI

Tipologia di Assicurato	Attività per tipologia di assicurato come descritta al Punto 1
Dipendente	€ 125,00
Convenzionato	
Fiscale	
Pensionato	

3. ESCLUSIVA

Si conviene tra le Parti che le condizioni della presente polizza sono riservate esclusivamente ai soci di ANMI – FEMEPA.

4. DECORRENZA E DURATA DELLA POLIZZA CUMULATIVA

La presente Polizza cumulativa decorre dalle ore 24.00 del 01.03.2025 e scade, senza alcun obbligo di disdetta, alle ore 24.00 del 01.03.2026.

Reale Mutua si impegna a comunicare, su richiesta di ANMI – FEMEPA e entro due mesi dalla scadenza contrattuale, le condizioni economiche e normative per l'eventuale rinnovo del contratto. **L'assenza di tale comunicazione equivale a indisponibilità alla prosecuzione della garanzia.**

5. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA

Ogni iscritto deve inviare a ANMI – FEMEPA l'apposito Modulo di scelta, la garanzia decorre, per ogni singolo assicurato, dalle ore 24 della data:

- di effetto della Polizza cumulativa per coloro già iscritti alla medesima data di effetto e che ne facciano richiesta;

- del giorno in cui l'Associazione Contraente riceve tale Modulo per coloro che si iscrivono all'Associazione contraente successivamente alla data di effetto del contratto.

6. RETROATTIVITÀ

In deroga al punto 4.1 "Inizio e termine della garanzia", le prestazioni relative alla difesa penale colposa e dolosa sono operanti a favore dell'Assicurato per i fatti posti in essere fino a 2 anni anteriormente alla data di decorrenza del contratto, purché l'Assicurato abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagine successivamente alla stipula della polizza.

Qualora il Contraente abbia precedentemente sottoscritto e corrisposto il relativo premio per polizza tutela legale con altra Società che preveda la denuncia dei sinistri entro l'anno/i successivo/i alla cessazione del contratto, il Contraente si impegnerà a denunciare i sinistri insorti precedentemente alla stipula del presente contratto con Reale Mutua alla Compagnia presso la quale era assicurato.

7. LIMITI DI INDENNIZZO

I limiti di indennizzo indicato alla voce MASSIMALE PER SINISTRO Euro 10.000,00 nel frontespizio del Mod.5929/9 LEG si intende valido per sinistro ed anno assicurativo e per singolo assicurato.

8. CALCOLO DEL PREMIO ALLA FIRMA – REGOLAZIONE PREMO

Premesso che alla data di effetto della presente polizza ANMI – FEMEPA non dispone del numero esatto degli iscritti, versa a Reale Mutua a titolo di acconto l'importo di € 7.500,00 (comprensivo di imposte) suddiviso in due rate semestrali di pari importo.

La rata alla firma di € 3.750,00 ferma la validità della garanzia, sarà pagata entro 15 giorni dalla data di decorrenza della polizza.

Entro 90 giorni dall'effetto della polizza il Contraente si impegna a fornire l'elenco completo degli iscritti alla data del 01.03.2025, con l'indicazione di tipologia di Assicurato e a pagarne contestualmente il relativo conguaglio.

Entro il decimo giorno di ogni mese il Contraente si impegna a fornire l'elenco completo degli iscritti del mese solare precedente e a pagarne contestualmente il relativo conguaglio.

CONTEGGIO DEL PREMIO LORDO INIZIALE

ASSOCIATI N. 60

x

€ 125,00 Premio Lordo pro-capite

=

€ 7.500,00 Premio lordo annuo

IL CONTRAENTE

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

REALE MUTUA ASSICURAZIONI
C.so Sempione, 169 - 20025 Legnano (MI)
Tel. 0362 472211 - info@agenziaarminesi.it
Agenti Procuratori
Minesi e Capoferri S.n.c.

ANMI-FEMEPA